

Modello 770

 Fonti / Legge nazionale

Provvedimento - 31/01/2025 - n. 25978

Epigrafe

PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 31 gennaio 2025. **Disposizioni di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 - semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.**

(Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 3 febbraio 2025)

 Memento / Memento Paghe e contributi

Modello 770

Campo di applicazione

Campo di applicazione Sono **tenuti alla presentazione** del Mod. 770, in particolare, i seguenti soggetti:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali ([artt. 22 e 23 L. 142/90](#)) e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori e gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Ultimo aggiornamento 10/04/2025

 Strumenti / Come fare per

Modello 770: modalità di compilazione, trasmissione e regime sanzionatorio

27 Febbraio 2025 | **Claudia Iozzo**

Attraverso la trasmissione telematica del Modello 770, i sostituti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali riguardanti: ritenute operate nell'anno precedente; relativi versamenti (ed eventuali compensazioni); riepilogo dei crediti; informazioni contributive e assicurative. La trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta deve avvenire entro il 31 ottobre: modalità, peculiarità e regime sanzionatorio (recentemente modificato). In alternativa alla presentazione del Mod. 770, dal 6 febbraio 2025 è possibile presentare una dichiarazione semplificata (c.d. 770 semplificato mensile).

Introduzione

I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte sono tenuti a presentare annualmente una dichiarazione relativa a tutti i percipienti per i compensi corrisposti sotto qualsiasi forma nell'anno solare precedente (2024) e soggetti a ritenuta, ai sensi dell'art. 4 DPR 322/98 (**Modello 770**).

Attraverso la trasmissione telematica del Modello 770, i sostituti d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali riguardanti:

- le **ritenute** operate nell'anno precedente;
- i relativi **versamenti** ed eventuali **compensazioni**;
- il riepilogo dei crediti;
- le **informazioni contributive** ed **assicurative** richieste.

La dichiarazione in esame è, inoltre, utilizzata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su **dividendi**, proventi da partecipazione, **redditi di capitale** erogati nel 2024 o operazioni di natura finanziaria effettuate nel medesimo periodo, nonché i relativi versamenti, le eventuali compensazioni operate ed i **crediti d'imposta** utilizzati.

Analogamente, anche i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, nonché quelli che gestiscono **portali telematici**, se applicano una ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi nelle **locazioni brevi** devono utilizzare il Modello 770 per comunicare i relativi dati.

La trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta dev'essere effettuata entro il **31 ottobre**, salvo eventuali proroghe.

Soggetti obbligati alla presentazione

I soggetti obbligati alla presentazione del Modello **770/2025**, come anticipato in premessa, sono coloro che, nel 2024, hanno corrisposto:

- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per **avviamento commerciale**;
- contributi ad **enti pubblici e privati**;
- riscatti da **contratti di assicurazione** sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a **organismi d'investimento** collettivo in valori mobiliari di **diritto estero**, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in **società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi**;
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23,24,25,25-bis, 25-ter, 29DPR 600/73 e dell'art. 33 c. 4 DPR 42/88.

Sono, altresì, tenuti all'invio del modello dichiarativo in commento, coloro che hanno applicato nel 2024: l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari (D.Lgs. 239/96), sui dividendi (art. 27-ter DPR 600/73), su **plusvalenze** o redditi diversi realizzati (art. 6 D.Lgs. 461/97), nonché sul risultato maturato delle **gestioni individuali di portafoglio** (art. 7 D.Lgs. 461/97), ma limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73 c. 1 lett. a) e d) TUIR.

L'adempimento riguarda anche i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, c. 2, e 10 D.Lgs. 461/97, nonché coloro che hanno l'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2024 e i **rappresentanti fiscali** di soggetto non residente.

Soggetti obbligati

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 142/90 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/73 ed aderiscono al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 DPR 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Modalità di compilazione

Il Modello 770/2025, approvato con Provv. AE 24 febbraio 2025 n. 75896 e disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate, si compone di due macro-sezioni: **Frontespizio** e **Quadri della dichiarazione**.

Il frontespizio contiene, oltre l'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, relativamente al trattamento dei dati raccolti e i diritti riconosciuti all'interessato, gli appositi riquadri nei quali occorre indicare il tipo di dichiarazione inviata, i dati relativi al sostituto e al rappresentante firmatario della dichiarazione, le informazioni sulle modalità di redazione della dichiarazione, la firma della dichiarazione, l'impegno alla presentazione telematica ed il **visto di conformità**.

Ci si sofferma in particolare sulla sezione "Redazione della dichiarazione" composto da due campi denominati "Quadri compilati e ritenute operate" e "Gestione separata". In tale sezione, occorre primariamente indicare la tipologia di invio, essendo concessa la facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi, oppure in un unico flusso.

A tal fine è necessario esporre il codice:

1. nel caso in cui il sostituto scelga di trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel Modello 770/2025 (**redditi di lavoro dipendente**, redditi di lavoro **autonomo**, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
2. nel caso in cui il sostituto proceda ad inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel Modello qui in esame. Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

Per quanto riguarda il campo "Quadri compilati e ritenute operate", lo stesso dev'essere compilato indicando i quadri che compongono il modello dichiarativo, nonché il flusso che viene trasmesso con la dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso. Pertanto, viene indicato:

- "Dipendente" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- "Autonomo" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- "Capitale" qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 DL 78/2010);
- "Locazioni brevi" qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (art. 4 DL 50/2017);
- "Altre ritenute" qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21 c. 15 L. 449/97) e somme liquidate a titolo d'indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Ulteriore informazione da indicare da parte dell'intermediario è la scelta del sostituto qualora lo stesso abbia aderito alla **gestione separata** e si sia avvalso dell'intermediario stesso per la predisposizione del Modello 770.

Il campo "Gestione separata", invece, viene compilato qualora il sostituto opti per la trasmissione dei dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice "2" nella casella "Tipologia invio". Tale campo è redatto indicando il **codice fiscale** dell'altro incaricato e le tipologie dei dati trasmessi dallo stesso.

Esempi di compilazione	
A – Il sostituto si avvale dell'ausilio di intermediari per l'invio di entrambi i flussi	
Flusso 01	Nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando le caselle "Dipendente" e "Incaricato in gestione separata". Nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella "Autonomo".
Flusso 02	Il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella "Autonomo" all'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate". Nella stessa sezione dev'essere barrata la casella "Incaricato in gestione separata". Nel campo "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella "Dipendente".
B – Il sostituto decide di effettuare invii separati senza avvalersi di un altro soggetto incaricato	
Flusso 01	All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella "Dipendente" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Autonomo".
Flusso 02	All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella "Autonomo" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Dipendente"
C – Il sostituto decide di inviare il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e opta per l'invio tramite intermediario del flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo	
Flusso 01	Nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella "Dipendente" e nella sezione "Gestione separata" dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella "Autonomo"
Flusso 02	All'interno della sezione "Quadri compilati e ritenute operate" dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella "Autonomo" e dovrà essere barrata la casella "Incaricato in gestione separata"; nella sezione "Gestione separata" dovrà essere barrata la casella "Sostituto" e la casella "Dipendente".

Nota bene – Qualora si opti per l'invio separato del modello:

- in presenza del flusso "Autonomo", il flusso "locazioni" va necessariamente unito a quello "Autonomo";
- il flusso "altre ritenute" va necessariamente unito ad uno dei tre flussi principali: "Dipendente", "Autonomo" e "Capitale".

Segue: i Quadri principali del Modello 2025

La seconda macro-sezione del Modello 770 si compone dei diversi quadri della dichiarazione, ciascuno dei quali accoglie specifiche informazioni da trasmettere.

Quadro SF – In relazione a quanto corrisposto nel 2024, in tale quadro devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili **organizzazioni estere** di imprese residenti, nonché i compensi per **avviamento commerciale** e i contributi degli **enti pubblici e privati**.

Il quadro SF dev'essere utilizzato, inoltre, dai soggetti e dagli intermediari indicati nell'art. 10 c. 1 D.Lgs. 461/97, tenuti alla comunicazione relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

Quadro SG – Il quadro SG accoglie i dati relativi alle somme derivanti da riscatto **di assicurazione sulla vita e capitali** corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché ai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle **rendite vitalizie** con funzione previdenziale. In merito, è opportuno ricordare che l'aliquota di tassazione dei redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita è così stabilita:

- 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014;
- 26% sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014.

Il quadro in esame si compone di quattro prospetti nei quali occorre indicare i dati riepilogati nella seguente tabella:

Righi da SG2 a SG10	I dati relativi ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2024 somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto.
Righi da SG11 a SG13	Le somme corrisposte nell'anno 2024 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.
Righi da SG15 a SG17	Le somme corrisposte nell'anno 2024 e assoggettate all'imposta sostitutiva.
Rigo SG23	Il valore dei contratti di assicurazione risultante alla data del 31 dicembre 2024 e l'imposta calcolata nella misura dello 0,60% del valore medesimo.

Quadro SH – Il quadro SH accoglie i dati riguardanti i redditi di capitale, i premi e le vincite, i proventi delle accettazioni bancarie, nonché i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti. Nello specifico, il quadro si compone di 8 prospetti:

- Prospetto A – Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti;
- Prospetto B – Redditi di capitale di cui all'art. 26 c. 5 DPR 600/73 corrisposti a non residenti;
- Prospetto C – Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi;
- Prospetto D – Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- Prospetto E – Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997;

- Prospetto F – Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- Prospetto G – Premi e vincite;
- Prospetto H – Proventi derivanti da piattaforme Peer to Peer Lending.

Quadro SI – Nel presente quadro è necessario indicare, con esclusivo riferimento alla data di incasso (non rilevando la data di delibera dei dividendi), gli utili pagati nel 2024 e derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché i dati relativi ai proventi equiparati agli utili.

In particolare, il prospetto utili e proventi equiparati dovrà contenere:

- l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2024, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera"), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- l'intera aliquota complessivamente applicata;
- il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" nel caso di ritenuta a titolo di acconto, oppure "I" se la ritenuta è a titolo d'imposta;
- l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.

Quadro SK – Il quadro SK accoglie i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2024, con esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Devono, inoltre, essere indicati anche i dati relativi:

- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
- agli interessi riqualeficati ai sensi dell'art. 98 TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
- agli utili corrisposti dalle società d'**investimento immobiliare quotate** (SIIQ) e **non quotate** (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto;
- ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, oppure ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-terDPR 600/73.

Quadro SL e Quadro SM – Nel quadro SL, si dovranno indicare gli eventuali proventi derivanti dalla partecipazione ad **organismi d'investimento collettivo del risparmio** (OICR) di diritto italiano ed i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR di **diritto estero**, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto. Nel quadro SM, invece, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento del risparmio (OICR) di diritto estero di tipo aperto o chiuso, diversi dagli OICR immobiliari, istituiti negli Stati membri dell'UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al DM 4 settembre 1996 (white list). Tali proventi devono essere stati conseguiti nell'anno 2024 da parte di **persone fisiche**, di soggetti di cui all'art. 5 TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da **soggetti esenti o esclusi dall'IRES**, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter L. 77/83.

Quadro SO – Tale quadro è destinato alle **comunicazioni e segnalazioni** che devono essere trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67 c. 1 lett. da c) a c-quinquies) TUIR, nonché dalle società fiduciarie relativamente ai dati utili alla liquidazione dell'**IVIE** per i soggetti da essi rappresentati (art. 10 c. 1 D.Lgs. 461/97).

Nel quadro è presente anche la sezione che accoglie i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

In particolare, così come precisato nella Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E, i dati relativi alla tipologia di piani di risparmio a lungo termine (**PIR**). In particolare, così come precisato nella Circ. AE 4 maggio 2022 n. 10/E, i dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessari alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente, saranno

oggetto di comunicazione, da parte dell'intermediario in qualità di sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione del Modello 770.

Pertanto, tale sezione dovrà essere compilata da:

- intermediari abilitati all'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, che hanno la gestione fiscale del PIR (residenti e non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia), nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario;
- imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i suindicati soggetti.

Quadro SP – I dati delle ritenute operate sui titoli atipici sono indicati nel quadro SP. Nel dettaglio, occorre dichiarare le ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2024 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata. L'obbligo di compilazione riguarda:

- i soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle **azioni, obbligazioni e titoli similari**, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle **quote di partecipazione** ad organismi d'investimento collettivo del risparmio;
- i soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;
- i soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei suddetti titoli o certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e ivi collocati, in base ad un accordo di commercializzazione, ai sensi dell'art. 8 DL. 512/83. Tali soggetti, infatti, sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati suindicati.

Quadro SQ – Il quadro SQ contiene i dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 239/96, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter DPR 600/73.

Le informazioni riassuntive relative ai dati riportati nei diversi quadri del Modello 770, dovranno poi essere riportate nel

Quadro SS.

Quadro DI – Il quadro DI dev'essere compilato dai soggetti che nel 2024 hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell'art. 2 c. 8-bis DPR 322/98, come modificato dall'art. 5 DL 193/2016, convertito, dalla L. 225/2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (Es. **dichiarazione integrativa 770/2020** relativa al 2019 presentata nel 2024).

Nota bene – Il maggior credito eventualmente risultante dalle dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Es. dichiarazione integrativa 770/2020 relativa al 2019 presentata nel 2024.

Quadro ST – Con la compilazione del quadro ST avviene la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria delle ritenute operate, delle trattenute per assistenza fiscale, delle imposte sostitutive effettuate e dei dati dei relativi versamenti.

Il quadro è suddiviso in quattro sezioni: Erario, Addizionale regionale, Ritenute su redditi di capitale, Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 461/97 e altre imposte sostitutive applicate.

La sezione I – Erario, dovrà essere compilata esponendo i dati delle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché i relativi versamenti, riguardanti:

- le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2024, nonché quelle operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 600/73, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025, se riferiti al 2024 e le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024;
- le ritenute effettuate a titolo di saldo e **acconti IRPEF**, di acconto su taluni redditi soggetti a **tassazione separata** a seguito di **assistenza fiscale** prestata nel 2024, nonché i relativi versamenti;
- le imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024 e i relativi versamenti;
- le imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni **TFR** ed entro il 16 febbraio 2025 per il saldo;
- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2024 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno 2024, indicate nel punto 470 della Certificazione unica, versate con cod. trib. 1066 e 103E ed indicando nel modello F24 il mese e l'anno di effettuazione delle ritenute;
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21 c. 15 L. 449/97;
- il versamento relativo al credito del **trattamento integrativo** di cui al DL 3/2020 recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute ed alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, effettuato ai sensi dell'art. 34 c. 4 L. 388/2000.

Esempio

Si supponga che il 16 febbraio 2025 siano state versate ritenute per €1.200 euro su retribuzioni erogate il 3 gennaio 2025 e riferite al 2024.

Il rigo ST2 andrà compilato indicando i seguenti dati:

Campo	Valore da indicare	Note
Periodo di riferimento	12/2024	Tale periodo, in linea generale, è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.
Ritenute operate	1.200	Valore delle ritenute operate
Importo versato	1.2000	L'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne.
Note	B	Codice corrispondente al versamento di ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, su somme e valori relativi al 2024 ed erogati entro il 12 gennaio 2025.
Codice tributo	1001	

Data di versamento	16/02/2025	
--------------------	------------	--

Novità – Relativamente ai codici da indicare al punto 10 dei quadri ST e SV, è stata soppressa la causale “N” (che identificava i dati delle addizionali regionali IRPEF, del saldo e acconti IRPEF e delle imposte sulla cedolare secca per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta) e, al contempo, è stato inserito il codice “M”, riservato alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che hanno effettuato il conguaglio entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 29 DPR 600/1973.

Nota bene – Nelle ipotesi in cui i sostituti d'imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e hanno proseguito nei versamenti anche nell'anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, dovranno compilare i campi 15 e 16 della sezione I segnalando la specifica fattispecie con il relativo codice. A tal fine, l'ammontare totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 dev'essere riportato nel campo 16.

La sezione II – **Addizionale regionale**, è utilizzata dai sostituti per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, con i connessi versamenti.

La sezione III – Ritenute su redditi di capitale, accoglie le informazioni riguardanti le ritenute operate e le imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi.

La sezione IV è utilizzata per indicare i dati delle imposte sostitutive quali, ad esempio, le imposte sostitutive previste dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 461/97 e dall'art. 26-ter DPR 600/73, l'imposta sul valore dei contratti di assicurazione, nonché l'imposta sulle **attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

Quadro SV – I sostituti d'imposta dovranno compilare il quadro SV al fine di comunicare i dati riguardanti le trattenute e i relativi versamenti:

- delle addizionali comunali all'IRPEF effettuate in forma rateizzata nell'anno 2024 con riferimento all'anno 2023;
- dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF, effettuate in forma rateizzata nell'anno 2024 con riferimento all'anno 2024, nonché quelle effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024;
- effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024.

Nota bene – Non devono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali **comunali** all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2024 con riferimento all'anno 2023.

Quadro SX – Il presente quadro accoglie, invece, i dati di riepilogo riguardanti il credito 2023 derivante dal Modello 770/2024 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Modello F24, ai sensi del D.Lgs. 241/97 entro la data di presentazione del Modello 770/2025, nonché i dati dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2024 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite modello F24, così come previsto dal c. 1, art. 15 D.Lgs. 175/2014, considerando anche gli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.

Novità - Al rigo SX1, nella colonna 7, dev'essere indicato il credito maturato per effetto dell'indennità corrisposta, unitamente alla tredicesima mensilità di cui all'art. 2-bis DL 113/2024 (c.d. “Bonus Natale”).

Nota bene- L'utilizzo dei suddetti crediti in compensazione dev'essere esposto al netto degli eventuali riversamenti, quindi al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Quadro SY – L'ultimo quadro che compone il Modello 770 è riferito ai dati relativi alle somme liquidate a seguito di **procedure di pignoramento** presso terzi, di cui all'art. 21 c. 15 L. 449/97 ed alle ritenute operate ai sensi dell'art. 25 DL 78/2010. In tale quadro, devono essere indicate anche le somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.

Strutturato in quattro sezioni, ciascuna di esse è destinata a uno specifico soggetto partecipante alla procedura di pignoramento. Nel dettaglio, la prima dev'essere compilata dal debitore principale, la seconda sezione dal soggetto erogatore delle somme, la terza sezione dalle banche e dalle Poste Italiane S.p.a. e la quarta sezione dev'essere compilata per indicare le somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

Termini e modalità di presentazione

Il Modello 770/2025, a norma dell'art. 4 c. 4-bis DPR 322/98, dev'essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 31 ottobre 2025:

- direttamente dal sostituto d'imposta attraverso i **servizi telematici Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- tramite un **intermediario abilitato**, ai sensi dell'art. 3 c. 3 DPR 322/98;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.

Effettuata la trasmissione, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti. Quest'ultima, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Nota bene – Ai fini della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (Circ. MEF 24 Settembre 1999 195/E).

Delega fiscale e cd. Decreto adempimenti: Modello 770

Nell'ambito della rivisitazione del calendario delle Dichiarazioni, dal **2025** la nuova finestra temporale di invio del Mod. 770 sarà dal 1° aprile fino al **31 ottobre** di ciascun anno (art. 11 c. 3 D.Lgs. 1/2024).

A partire dai versamenti relativi ai Mod. 770 del 2025 è introdotta, in via sperimentale e facoltativa per una platea limitata di **sostituti d'imposta** (numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque al 31 dicembre dell'anno precedente), una **forma semplificata di comunicazione** dei dati: tali sostituti effettueranno i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo di ritenute e trattenute operate (art. 16 D.Lgs. 1/2024).

Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste in caso di mancata effettuazione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte sono pari al 20% dell'ammontare non trattenuto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 471/97. Diversamente, nel caso di omesso o ritardato versamento delle stesse è prevista una sanzione del 25% dell'importo non versato.

Si configura, inoltre, un **reato tributario**, per coloro che non versano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. Tale reato, a norma dell'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, è punibile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter DPR 602/73), la violazione è punibile se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

Nota bene – La sentenza della C.Cost. 14 luglio 2022 n. 175 ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, come modificato dall'art. 7 c. 1 lett. b) D.Lgs. 158/2015.

Per quanto riguarda le **violazioni** concernenti la **presentazione** del **Modello 770**, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 2 D.Lgs. 471/97.

Omessa presentazione della dichiarazione	<p>Sanzione amministrativa del 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250.</p> <p>Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000.</p> <p>Nota bene - Qualora la dichiarazione omessa venga presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo, si applica la sanzione del 25% sulle ritenute non versate, aumentata al triplo (75%).</p>
Presentazione della dichiarazione con compensi, interessi e somme inferiori rispetto a quelle accertate	<p>Sanzione amministrativa del 70% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.</p> <p>Se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo, si applica la sanzione del 25% sulle ritenute non versate, aumentata al doppio (50%).</p> <p>Nota bene – La suindicata sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione viene realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.</p>
Dichiarazione con percipienti non indicati	€ 50 per ogni percipiente.

Novità 2025 - Dichiarazione semplificata

In alternativa alla presentazione del modello 770, dal **6 febbraio 2025**, applicando quanto previsto dall'art. 16 D.Lgs. 1/2024, è possibile presentare una **dichiarazione semplificata** mensile (cd. **770 semplificato**).

N.B. Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di **gennaio e febbraio 2025**, i sostituti d'imposta che intendono applicare la procedura semplificata, effettuano i relativi versamenti tramite modello F24 entro le ordinarie scadenze e poi trasmettono le ulteriori informazioni richieste entro il **30 aprile 2025**.

Possono usufruire della dichiarazione semplificata, nello specifico, i sostituti d'imposta che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, diretti a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle somme interessate tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un **numero complessivo di dipendenti** non superiore a cinque.

La suindicata procedura è applicabile alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d'imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai codici tributo, elencati nell'allegato 1 al Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978.

Contestualmente ai versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24, i sostituti d'imposta possono comunicare anche le ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

Nello specifico, attraverso la dichiarazione semplificata occorre comunicare:

- l'ammontare delle **ritenute e trattenute operate**, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
- la presenza delle fattispecie identificate dalle "note" contenute nell'allegato 2 al suindicato Provvedimento.

Relativamente al versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, è necessario inoltre comunicare:

- l'ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l'ammontare degli **interessi** versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di **ravvedimento**;
- i **crediti** maturati in qualità di sostituto d'imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- il codice IBAN del conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24.

N.B. I dati aggiuntivi da comunicare unitamente all'invio del modello F24 devono essere esposti nel nuovo modello denominato "**Prospetto delle ritenute/trattenute operate**" (Allegato 4, Provv. AE 31 gennaio 2025, n. 25978).

L'invio del **modello F24** e la comunicazione dei dati in precedenza elencati deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (qui il link al software ufficiale), direttamente dal sostituto d'imposta, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

 Strumenti / Modelli

Modello Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2025

Epigrafe

Approvazione del modello 770/2025, relativo all'anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni, nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello

 Strumenti / Come fare per

Presentazione del modello 770: obblighi del sostituto d'imposta

Entro il 31 ottobre di ogni anno i sostituti d'imposta devono comunicare al fisco i dati relativi alle ritenute operate nell'anno precedente sulle retribuzioni dei dipendenti e le somme che sono state versate, con eventuali compensazioni e crediti. Detta comunicazione avviene attraverso la presentazione in via telematica del modello 770.

Inquadramento

Il modello 770 è la dichiarazione con cui i sostituti d'imposta comunicano i **dati relativi alle ritenute operate** nell'anno precedente sulle retribuzioni dei dipendenti e le somme che sono state versate, con eventuali compensazioni e crediti.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo) e annualmente viene pubblicato il modello con le relative istruzioni.

Soggetti coinvolti

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2025 i soggetti che nell'anno precedente hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte (artt. 23,24,25,25 bis, 25 ter, 29 DPR 600/73; art. 33, c. 4, DPR 42/88).

Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali (artt. 22 e 23 L. 142/90) e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 ed aderiscono al regime forfetario (L. 190/2014);

- le amministrazioni dello Stato;
- i curatori fallimentari/curatori della liquidazione giudiziale, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Adempimenti

Il modello è composto da:

- un **frontespizio**, che, nella prima facciata, riporta l'informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 e nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante, firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla, presentazione telematica e visto di conformità;

- i seguenti **quadri staccati**:

- Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2023;
- Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
- Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate (artt. 6, c. 2 e 10 c. 1, D.Lgs. 461/97), dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, c. 1, lettere da c) a c-quinquies), TUIR) e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell'IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari (D.Lgs. 239/1996), nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. (art. 27 ter DPR 600/73);
- Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- Quadro DI relativo all'eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;
- Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate (DPR 455/97; art. 17 D.Lgs. 241/1997);
- Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute (art. 25 DL78/2010). Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice

fiscale.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770/2025, deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2025** esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente dal sostituto d'imposta;
- b) tramite un intermediario abilitato (art. 3, c. 3, DPR 322/98);
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

I sostituti di imposta che (art. 16 D.Lgs. 1/2024):

- corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati
- e che al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati. La comunicazione dei dati attraverso il suddetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all'esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta, modello 770.

Punti di attenzione

- Nella compilazione particolare attenzione occorre prestare all'inserimento dei crediti nel **quadro SX**.

In particolare, occorre prestare attenzione ai dati riepilogativi:

- del credito 2023 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2024 e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite Mod. F24 (D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2024 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 (D.Lgs. 241/1997; art. 15 c. 1 D.Lgs. n. 175/ 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI. L'ammontare dei suddetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Pertanto, l'utilizzo dei suddetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
- nella colonna 6 del rigo SX49, l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2025.

- Il **servizio telematico** restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'**avvenuta presentazione della dichiarazione**.

- Al **contribuente** spetta il compito di verificare il puntuale rispetto degli adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Documentazione

Gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati devono **rilasciare al sostituto d'imposta**:

- contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli.

Cosa fare/cosa non fare

Box comparativo tra le soluzioni da adottare e quelle da evitare:

Cosa fare	Cosa non fare
<p>Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro arrotondamento alla seconda cifra decimale.</p> <p>Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.</p>	
<p>Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti.</p>	
<p>Conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 DPR 600/73, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.</p>	

Cosa fare	Cosa non fare
<p>In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal DPR 322/98 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.</p>	
	<p>Nella colonna 6 del rigo SX49, va indicato l'ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2025. Detto credito non va, però, riportato nel modello dell'anno successivo essendo già stato oggetto di utilizzo.</p>

 Strumenti / Come fare per

Modello 770/2025: indicazioni generali

05 Marzo 2025 | **Giuseppe Moschella**

Come è composto il Modello 770 2025, i termini temporali da considerare e panoramica rispetto alle principali novità che emergono dal confronto con il Modello dell'anno precedente.

L'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva con Provv. AE 24 febbraio 2025 n. 75896, il **modello 770/2025** con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello è utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2024. Con lo stesso provvedimento sono rese disponibili anche le **specifiche tecniche**, che consentiranno l'invio della dichiarazione.

Il modello 770/2025 dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta per:

- comunicare i dati delle ritenute operate nel 2024 con i relativi versamenti;
- indicare le ritenute su dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale;
- segnalare le compensazioni effettuate;
- riportare i crediti d'imposta utilizzati;
- fornire informazioni sulle somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi.

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello utilizzato dai sostituti d'imposta, come ogni anno, è soggetto a modifiche per gestire le novità fiscali. Quest'anno non sono presenti grandi **novità**, in particolare abbiamo:

- **Quadri ST e SV:** rimodulate le note per semplificare la compilazione;
- **Quadro SX:** aggiunta la gestione del credito correlato al "**bonus tredicesima**" riconosciuto dai datori di lavoro.

Il modello recepisce inoltre la novità, introdotta dall'art. 16 D.Lgs. 1/2024, relativa alla presentazione del nuovo **modello 770 semplificato** per i sostituti di imposta, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. Il Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978 ha stabilito le modalità e le procedure di adesione al sistema semplificato di comunicazione dei dati.

Soggetti interessati

Sono tenuti alla presentazione del Mod. 770 i soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno corrisposto:

- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ad enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Chi è tenuto alla presentazione

Sono tenuti alla presentazione del modello 770:

- Società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- Enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- Enti non commerciali, pubblici (regioni, province, Comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato
- Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ex artt. 22 e 23 L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- Trust;
- Condomini;
- Società di persone (Snc, Sas) residenti nel territorio dello Stato;
- Società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- Società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- Società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- Aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- Gruppi europei di interesse economico (GEIE);
- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- Persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 DPR600/1973 e aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014;

- Curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto;
- Soggetti che hanno applicato l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- Soggetti che hanno applicato l'imposta sostitutiva sui dividendi;
- Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6 (opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato), comma 2, e 10 (obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti) D.Lgs. 461/1997;
- Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili;
- Rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti a presentare il modello 770:

- le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica (le quali operano le ritenute ex art. 29 DPR 600/73);
- i privati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
- i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
- i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell'art. 2, comma 2, Legge 80/86. I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 non devono presentare il modello 770 in quanto, non rivestendo la qualifica di sostituti d'imposta, non devono operare le ritenute alla fonte.

Termini di presentazione	Per il modello 770/2025, relativo al periodo di imposta 2024, il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2025 .
---------------------------------	---

Modalità di presentazione

La **dichiarazione** va trasmessa per via telematica:

- direttamente da parte del contribuente;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.

L'intermediario, le società del gruppo e gli altri incaricati devono rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per **via telematica** all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta.

Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. La data di tale impegno, la sottoscrizione e l'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "**Impegno alla presentazione telematica**" posto nel frontespizio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	
	Data dell'impegno	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	FIRMA DELL'INCARICATO	

L'intermediario deve rilasciare al sostituto d'imposta, **entro 30 giorni** dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione (sottoscritta dal contribuente) e la copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento. Deve inoltre conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici.

Invio integrale o separato

La trasmissione del modello 770 può essere effettuata con le seguenti alternative:

Modalità unificata:

- il **flusso telematico** dovrà comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai **quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI**, nei casi in cui ne ricorra la compilazione;

Modalità separata:

- il **sostituto d'imposta** può inoltrare separatamente i dati relativi ai redditi di:
 - lavoro dipendente;
 - autonomo;
 - altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
 - locazioni brevi;
 - somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
 - somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
 - somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
 - somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 770/2025	
Tipo di comunicazione Quadri	Quadri
Invio Unificato	
Tutte le tipologie	Tutti i quadri del modello 770/2025 + SS, ST, SV, e SX
Invio Separato	
CU lavoro dipendente	SS, ST, SV, e SX con solo dati lavoro dipendente
CU lavoro autonomo	SS, ST, SV, e SX con solo dati lavoro autonomo

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 770/2025

Certificazioni dividendi, proventi e redditi da capitale	SS, ST, SV, e SX con solo dati dividendi, proventi e redditi da capitali
Locazioni brevi inserite all'interno della CU	SS, ST, SV, e SX con solo dati relativi alle locazioni brevi
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi	SS, ST, SV, e SX con solo dati somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
Somme liquidate a titolo di indennità di esproprio	SS, ST, SV, e SX con solo dati somme liquidate a titolo di indennità di esproprio

In caso di presentazione in **modalità separata**, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione "Redazione della dichiarazione" in "Gestione separata" la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (**dipendente, autonomo, capitali, locazioni** e altre **ritenute**).

GESTIONE SEPARATA								
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	Codice fiscale altro incaricato	Sostituto	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute	
	Codice fiscale altro incaricato	Sostituto	Dipendente	Autonomo	Capitali	Locazioni brevi	Altre ritenute	

La struttura in sintesi

Frontespizio

Qui viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione e l'informativa sulla privacy; inoltre nel frontespizio vi sono i riquadri relativi:

- al tipo di dichiarazione;
- ai dati del sostituto d'imposta;
- ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
- alla redazione e alla firma della dichiarazione;
- all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario;
- al visto di conformità.

Quadri interni

Quadri	Contenuto
SF	Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, nonché comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
SG	Dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 o all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter DPR 600/73.

Quadri	Contenuto
SH	I sostituti d'imposta persone fisiche, i soggetti di cui all' art. 5 TUIR, gli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi, nonché la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. devono indicare i proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti, i redditi di capitale ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, corrisposti a non residenti, i proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati di investimento e buoni postali fruttiferi, i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito, i proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997, i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti, nonché i premi e le vincite.
SI	Utili, pagati nell'anno 2024, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili.
SK	Dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, corrisposti nel periodo d'imposta precedente, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all' art. 44, comma 2, lett. a), TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nonché i dati relativi agli interessi riqualeficati ai sensi dell'art. 98 TUIR; dati relativi agli utili corrisposti dalle SIIQ e SIINQ, soggetti alla ritenuta a titolo di acconto. Dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ovvero a imposta sostitutiva, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter DPR 600/73. La comunicazione, invece, non va effettuata in caso di operazioni di trasferimento segnalate (monitoraggio fiscale).
SL	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto.
SM	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
SO	Dati richiesti per comunicare all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi. Devono essere indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell'imposta di bollo speciale di cui all'art. 19, comma 12 del D.L. n 201/2011 e per il versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all'art. 1 comma 2 sexies del D.L. n. 209 del 2002. Le società fiduciarie devono compilare questo quadro anche per indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all'estero di cui all'art. 19 del D.L. n. 201 del 2011 per i soggetti da esse rappresentati.
SP	Ritenute operate sui titoli atipici.
SQ	Dati relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all' art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
SS	Dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Quadri	Contenuto
SY	Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 DL 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale.
DI	Se nell'anno precedente è stata presentata una dichiarazione integrativa a credito ex art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Quadri "Riepilogativi ST, SV e SX relativi alle ritenute operate

Quadro	Contenuto
ST e SV	<p>Quadri, rimodulati per semplificare la compilazione, è necessario riportare i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive. Nei quadri ST ed SV trovano spazio, in particolare, i versamenti delle ritenute su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente; • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; • procedure di pignoramento. <p>È necessario specificare i dati relativi alle trattenute e versamenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • addizionale regionale IRPEF (quadro ST); • addizionale comunale IRPEF (quadro SV).
SX	<p>Dati riepilogativi del credito relativo all'anno precedente, derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo in compensazione esterna entro la data di presentazione della dichiarazione, nonché dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta e del loro utilizzo in compensazione esterna, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI. L'ammontare di tali crediti va indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio. Il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti.</p>

 Strumenti / Come fare per

Nuovo Modello 770 semplificato: come procedere

05 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

Da quest'anno, in alternativa all'invio ordinario, a determinate condizioni si può procedere con una comunicazione dei dati delle ritenute e delle trattenute operate, effettuata direttamente all'atto del versamento con il modello F24. Ecco come procedere.

Con il Provv. AE 31 gennaio 2025 n. 25978, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le disposizioni attuative dell'art. 16 D.Lgs. 1/2024 che dovrebbe semplificare l'adempimento della dichiarazione (Mod.770) prevedendo **in alternativa**, una **comunicazione dei dati delle ritenute** e delle **trattenute** operate, effettuata direttamente all'atto del versamento con il **modello F24**.

Codice tributo	Codice comune/regione	Periodo di riferimento		Ritenute/trattenute operate	Interessi	Importo da versare	Ravvedimento	Note
		mese	anno					

Cosa indicare nel prospetto nelle ritenute/trattenute operate

Codice tributo	Codice corrispondente alle ritenute/trattenute operate. È il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento delle ritenute/trattenute operate.
Codice Comune/regione	Codice della regione o del comune a cui è destinato il tributo, da riportare nel modello F24.
Periodo di riferimento	Deve essere riportato, per ogni ritenuta/trattenuta, il periodo di riferimento nel formato "MMAAAA". Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta/trattenuta.
Ritenute operate	Deve essere indicato l'ammontare delle ritenute/trattenute operate per i codici tributo indicati, ivi compresi le somme e gli interessi per rateazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale, ma al netto degli interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica, che andranno invece esposti nel campo "Interessi".
Interessi	Relativamente alle ritenute/trattenute operate, deve essere indicato l'importo degli interessi: <ul style="list-style-type: none"> per incapienza della retribuzione e per rettifica, trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale; per ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 472/97.
Importo da versare	Deve essere riportata la somma degli importi indicati nei campi " Ritenute/trattenute operate " e " Interessi ".
Ravvedimento	Casella da barrare nel caso in cui il versamento delle ritenute/trattenute operate sia effettuato avvalendosi del ravvedimento.
Note	Indicare (se applicabile) una delle note elencate previste dal provvedimento attuativo.

Invio telematico

L'invio del modello F24 e del prospetto di comunicazione dei dati, secondo le nuove modalità, sarà possibile a partire **dal 6 febbraio 2025**. La trasmissione telematica potrà essere effettuata anche per il tramite di un intermediario.

Nella prima fase di introduzione, i sostituti d'imposta che si avvalgono delle nuove procedure potranno godere di più tempo per la trasmissione dei dati di cui al prospetto delle ritenute/trattenute operate. Infatti, fermi restando i termini per il versamento delle somme dovute con modello F24, i prospetti relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025 potranno essere trasmessi entro il **30 aprile 2025**.

Attenzione a... scarto, mancato invio, annullamento

Nel caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati inerenti alle ritenute e trattenute resta comunque acquisita dall'Agenzia. Il versamento dovrà essere regolarizzato con separato modello F24, ricorrendo eventualmente all'istituto del ravvedimento operoso.

Nel caso di mancato invio del modello F24, le comunicazioni dei dati dovranno comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (modello 770) riferita all'anno di competenza.

L'eventuale annullamento o la sostituzione dei dati già comunicati, dovranno essere gestiti con attenzione, per non effettuare duplicazioni di dati. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all'annullamento di una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate già trasmessa ed accolta, sarà necessario predisporre **un nuovo file** specificando il tipo di operazione che si intende effettuare: annullamento o sostituzione.

Nel caso di **annullamento** occorre indicare il **codice "A"**, tenendo presente che l'annullamento riguarda sia la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate, sia il relativo modello F24. La procedura di annullamento è consentita solo se il modello F24 risulta ancora annullabile.

Nel caso di **sostituzione**, occorre procedere alla procedura con il (codice **"S"**), che riguarda solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate, mentre il relativo modello F24 (se presente) resterà valido.

Sia nel caso di annullamento che nel caso della sostituzione è necessario indicare il protocollo telematico della comunicazione che si intende annullare o sostituire.

 Strumenti / Come fare per

Modello 770/2025: quadro sanzionatorio

05 Marzo 2025 | Giuseppe Moschella

Gli aspetti sanzionatori hanno subito una significativa revisione alla luce del decreto di Riforma D.Lgs. 87/2024.

Ricordiamo, tra gli altri, gli aspetti specifici relativi a: omessa presentazione della dichiarazione; omessa dichiarazione con ritenute versate (o non operate); dichiarazione infedele.

Omessa presentazione della dichiarazione	
Quando si verifica	<ul style="list-style-type: none">• omessa presentazione della dichiarazione;• presentazione della dichiarazione dopo 90 giorni dalla scadenza dei termini;• redazione della dichiarazione su stampati non conformi;• mancata sottoscrizione della dichiarazione, non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito dell'Ufficio.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** vengono introdotte nuove disposizioni al regime sanzionatorio.

Dal **1° settembre 2024**, nel caso di **omessa presentazione** della dichiarazione del sostituto d'imposta, se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la **sanzione amministrativa** da euro 250 a euro 2.000.

Inoltre, in ragione dell'abrogazione del c. 3 dell'art. 2 D.Lgs. 471/97, si applicherà la sanzione amministrativa di **euro 50** per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Omessa dichiarazione con ritenute versate

Violazioni dal 01.09.2024	Da 250 a 2.000 euro, per ritenute interamente versate entro la scadenza della presentazione, anche se non dichiarate.
--------------------------------------	---

Ritenute non operate

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nei casi di **omessa presentazione** della **dichiarazione** ai fini delle imposte sui redditi e dell'**IRAP**, si applica la sanzione amministrativa del 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250.

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Vengono, invece, abrogati il terzo, quarto e quinto periodo del c. 1, dell'art. 1 D.Lgs. 471/97.

Omessa dichiarazione – Ritenute non operate

Violazioni dal 01.09.2024	120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 250.
--------------------------------------	---

Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni

Per espressa previsione dell'art. 2 D.Lgs. 87/2024, viene modificato il disposto di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97 che statuisce la diminuzione dal 30% al 25% della sanzione amministrativa prevista nel caso di omesso versamento, in tutto o in parte, delle ritenute relative alla dichiarazione tardiva, non regolarizzata con ravvedimento operoso.

Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 90 giorni**, rimane fermo che la sanzione di cui sopra viene ridotta alla metà.

La novità si riferisce alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni

Violazioni dal 01.09.2024	<ul style="list-style-type: none">• 25% degli importi non versati, oltre agli interessi legali, per omesso versamento, in tutto o in parte, delle ritenute relative alla dichiarazione tardiva, non regolarizzata con ravvedimento operoso;• 12,50% degli importi non versati, oltre agli interessi legali, per omesso versamento, in tutto o in parte, non superiore a 90 giorni, delle ritenute relative alla dichiarazione tardiva, non regolarizzata con ravvedimento operoso.
--------------------------------------	--

Responsabilità degli intermediari

Nei casi di tardiva trasmissione del **Modello 770** da parte degli intermediari abilitati, la sanzione stabilita dalla legge oscilla tra un **minimo di 516 euro** e un massimo di **5.164 euro**.

A questa si aggiunge la **revoca** dell'**abilitazione** per:

- gravi e ripetute irregolarità dell'intermediario;
- provvedimenti di sospensione emanati dall'ordine professionale di appartenenza;
- revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività nei Centri di assistenza fiscale.

Dichiarazione infedele

Anche per la fattispecie della dichiarazione infedele, sono da rilevare variazioni al regime sanzionatorio in caso di violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Il D.Lgs. 87/2024, in modifica dell'art. 2, c. 2 e 2-bis D.Lgs. 471/97 dispone ora che:

- *Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250;*
- *Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, e comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2";*
- *La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.*

Dichiarazione infedele – Ritenute non versate	
Violazioni dal 01.09.2024	<ul style="list-style-type: none"> • del 70% delle ritenute non versate (riferibili alla differenza), con minimo di 250 euro; • aumento dalla metà al doppio della percentuale per violazioni realizzate attraverso documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente o simulatorie; • riduzione di un terzo della percentuale per ritenute non versate relative alla differenza tra importi accertati e dichiarati inferiore al 3% e a 30.000 euro.
Dichiarazione infedele - Ritenute versate ma non dichiarate	
Violazioni dal 01.09.2024	Fattispecie abrogata per soppressione del comma 3 dell'art. 2 D.Lgs. 471/97

Mancata indicazione dei percipienti

Per ogni percipiente non indicato si applica una sanzione pari a **50 euro**.

Qualora, con una sola azione, si configurino sia la fattispecie di **omesso percipiente** che di omessa **dichiarazione**, si applicherà la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione, aumentata da un quarto al doppio.

Omesso o insufficiente versamento di ritenute

Per espressa previsione dell'art. 2 D.Lgs. 87/2024, viene modificato il disposto di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97 che statuisce la diminuzione dal 30 al 25% della sanzione amministrativa prevista nel caso di omesso versamento, in tutto o in parte, delle ritenute relative alla dichiarazione tardiva, non regolarizzata con ravvedimento operoso.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, rimane fermo che la sanzione di cui sopra viene ridotta alla metà.

La novità si riferisce alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Omesso o insufficiente versamento di ritenute	
Violazioni dal 01.09.2024	<ul style="list-style-type: none">• 25% degli importi non versati o versati oltre i termini;• 12,50% degli importi non versati, per ritardi non superiori a 90 giorni;• riduzione di 1/15 della sanzione al 12,50% per ogni giorno di ritardo e per ritardi non superiori a 15 giorni.

La **sanzione** del 30 o del 15% per ritardi non superiori a 90 giorni è ridotta di:

- **un terzo**, nel caso di pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica ex art. 36-bis DPR 600/73;
- **due terzi**, nel caso di pagamento degli importi dovuti entro 30 giorni del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73.

L'applicazione della sanzione dell'1% per ogni giorno di ritardo entro il quattordicesimo, da ritenersi applicabile anche alle **liquidazioni** di maggiore imposta, viene ulteriormente ridotta di:

- **un terzo**, per avvisi ex art. 36-bis DPR 600/73;
- **due terzi**, per avvisi ex art. 36-ter DPR 600/73.

Mancata effettuazione delle ritenute al percipiente

Nel caso di non effettuazione della ritenuta, in tutto o in parte, da parte del sostituto, è stabilita la sanzione del **20%** degli importi non trattenuti.

 Strumenti / Checklist

Checklist 770 2025

10 Marzo 2025 | **Angelo Francioso**

La checklist utile alla compilazione e alla presentazione del Modello 770/2025.

Si propone la checklist contenente gli adempimenti propedeutici alla compilazione (prima del frontespizio, quindi dei vari Quadri) del Modello 770/2025.

[Checklist 770 2025](#)

 Quesiti operativi

Modello 770: compensazione dei crediti non fruiti nell'anno di maturazione

27 Febbraio 2025 | **Francesco Geria**

Un sostituto imposta che ha maturato crediti per ritenute da lavoro dipendente, e non ha utilizzato il credito nell'anno, può fruirne negli anni successivi, avendo segnalato nel Modello 770 il credito come utilizzato?

I crediti maturati dall'azienda e non fruiti nell'anno in cui sono sorti possono essere portati in **compensazione anche negli anni successivi**. Tuttavia, nel caso posto dal quesito non è possibile utilizzare in compensazione crediti evidenziati nel modello 770 come già fruiti. Si dovrà inviare una **dichiarazione integrativa**, per segnalare la presenza di un **credito non fruito** e, successivamente, si potrà utilizzare il credito sorto in compensazione.

 Quesiti operativi

Compensazione dei contributi non versati entro il termine di presentazione del 770

06 Febbraio 2025 | Luca Furfaro

Il sostituto di imposta con crediti relativi a ritenute di lavoro dipendente (da conguaglio cessazione rapporto di lavoro o da conguaglio di fine anno) può utilizzare il credito con il codice 1627 nell'anno successivo (entro il termine di presentazione del 770) per compensare ritenute non versate dello stesso anno?

L'art. 17 D.Lgs. 241/97 disciplina la **compensazione dei crediti d'imposta**, consentendo ai contribuenti di effettuare versamenti unitari delle imposte, con eventuale compensazione dei crediti nei confronti dei medesimi soggetti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La Circolare 1/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che il **divieto di compensazione** di cui all'art. 17-bis, c. 1, ultimo periodo, **non** si applica ai **crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta**. Nella casistica prospettata, entro la dichiarazione 770, il sostituto d'imposta potrà operare compensando debiti dell'anno con crediti derivanti da conguaglio.
